

## **REGOLAMENTO**

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 28.3.2007  
Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 27.6.2011  
Modificato con deliberazione C.C. n. 68 del 29.09.2014

## *Sommario*

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art.2 Soggetto attivo .....	3
Art. 3 Soggetti passivi.....	3
Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale.....	3
Art. 5 Variazione dell'aliquota.....	4
Art. 6 Modalità di versamento.....	4
Art. 7 Efficacia.....	4

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:
  - la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
  - la vigente legislazione nazionale e regionale;
  - il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
4. Per la disciplina dell'imposta, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art.2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Peschiera Borromeo, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Peschiera Borromeo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. A partire dal 1° Gennaio 2011 è prevista una soglia di esenzione dall'Addizionale Comunale IRPEF per i contribuenti i cui redditi imponibili, calcolati complessivamente ai sensi della vigente normativa, non superino il limite di 15.000 euro annui.
3. Per gli anni successivi la predetta soglia di esenzione potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con deliberazione di Consiglio Comunale.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti

ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 5**

### **Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2011.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con deliberazione di Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, con le forme e nei termini previsti dalla normativa in vigore.
4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

## **Art. 6**

### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..
3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il termine a tal fine previsto dalla legge, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Art. 7**

### **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 169 della L296/2006, il **1° gennaio 2007**.